

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 luglio 2011, in Ancona, presso la sede della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo.

Per la FEDERAZIONE MARCHIGIANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO sono presenti i Signori: Bruno Fiorelli, Franco Di Colli e Fiorella Della Ceca;

per la FIBA-CISL sono presenti i Signori: Fernando Frezzotti e Gianni Gianuario;
per la FISAC-CGIL è presente il Signor: Alfonso Borroni;
per la UIL C.A. sono presenti i Signori: Franco Amodio e Luca Mangoni.

Premesso che:

- a) l'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220:
- ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro;
 - ha stabilito che *“lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziare a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007”*;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale e contributiva per il 2011 alle *“somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale”*;
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che *“stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura”*;
- d) la materia è stata oggetto di precisazioni diramate con la Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011;
- e) Federcasse e le Segreterie nazionali di Dircredito-FD, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sinagra/Ugl Credito, Uilca, in data 27 maggio 2011 hanno sottoscritto un Accordo quadro in materia di imposta sostitutiva al 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai

risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

- f) Le Parti intendono aggiornare, alla luce delle precisazioni ministeriali nel frattempo intervenute nonché dell'Accordo quadro 27 maggio 2011, l'accordo sottoscritto in data 13 aprile 2011;

tutto ciò premesso,

le Parti


a tale fine convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) per l'anno 2011, con il presente Accordo e con effetti dalla sua stipula, vengono recepite le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle Aziende aderenti alla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, ai sensi dell'art. 53 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed ai sensi della citata Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili di impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva;
- 3) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 127);
 - lavoro supplementare (All. E, art. 5);
 - premio di risultato (art. 48, All. F);
 - paga oraria ed indennità di turno (art. 98, commi 7 e 8, art. 118, comma 6 e art. 121, commi 4 e 6);
 - indennità di reperibilità ed intervento (artt. 99 e 124);
 - compenso corrisposto al personale che svolge attività di promozione e consulenza, ovvero è addetto ad una succursale situata in località turistica o presso centri commerciali, ipermercati e grandi magazzini, al sabato (art. 98, comma 9 e art. 122, comma 3);
 - indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni) (art. 118, comma 5);
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 126, comma 3);
 - ore confluite in banca delle ore (sia quelle rivenienti dalla riduzione di orario di cui all'art. 127, comma 2, sia quelle concernenti prestazioni aggiuntive), qualora le stesse vengano monetizzate in coerenza con le disposizioni del c.c.n.l. (art. 127);
 - indennità sostitutiva per permessi per ex festività non godute erogata in coerenza con le previsioni di legge e del c.c.n.l.;
 - compenso per lavoro notturno (art. 128);
 - compenso per lavoro festivo (art. 128);
 - erogazione a favore dei quadri direttivi a fronte di un impegno temporale particolarmente significativo (art. 98, comma 3);

- erogazione a favore dei quadri direttivi per la partecipazione a riunioni fuori dell'orario di lavoro (art. 98, comma 5);
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 98, comma 6, art. 126, comma 2);
 - compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle cinque ore (art. 126, comma 2).
- 4) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate in applicazione dei predetti istituti di cui al precedente punto 3) consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale e, nei limiti delle risorse nazionali stanziata, dello sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220;
- 5) il presente Accordo è operante nei confronti delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane con sede nella Regione Marche e della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

FEDERAZIONE MARCHIGIANA
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



ORGANIZZAZIONI SINDACALI

